COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

2.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SILVANO LABRIOLA**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

SILVANO LABRIOLA, *Presidente* 3

Proposte di legge (Discussione e rinvio):

FERRARI MARTE: Modifica all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (167);

GIANNI ed altri: Modifica dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente le condizioni per la titolarietà del diritto alla pensione di riversibilità per i coniugi di pensionati statali (186);

GAROCCHIO ed altri: Norme per il miglioramento delle pensioni di reversibilità spettanti ai superstiti dei dipendenti statali (469) 3

SILVANO LABRIOLA, *Presidente* 3, 4

TARCISIO GITTI 4

BRUNO VINCENZI, *Relatore* 3

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,50.

LUCIO STRUMENDO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati Giovanni Forner, Achille Occhetto, Pietro Ingrao, Renato Zangheri, sono sostituiti rispettivamente dai deputati Carlo Tassi, Antonio Conte, Franco Proietti, Licia Badesi.

Discussione delle proposte di legge Ferrari Marte: Modifica all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente norme sul trattamento di quiescenza di dipendenti civili e militari dello Stato (167); Gianni ed altri: Modifica dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente le condizioni per la titolarietà del diritto alla pensione di riversibilità per i coniugi di pensionati statali (186); Garocchio ed altri: Norme per il miglioramento delle pensioni di reversibilità spettanti ai superstiti dei dipendenti statali (469).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Ferrari Marte: « Modifica all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente norme sul trattamento di quiescenza di dipendenti civili e militari dello Stato »; Gianni, Ferrari Marte e Pallanti: « Modifica dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente le condizioni per la titolarietà del diritto alla pensione di riversibilità per i coniugi di pensionati statali »; Garocchio, Cristofori, Balestracci, Balzardi, Bambi, Bernardi Guido, Carlotto, Casini Pier Ferdinando, Contu, Corsi, Del Mese, Fiori, Franchi Roberto, La Russa, Lucchesi, Memmi, Merolli, Napoli, Orsenigo, Patria, Perugini, Pontello, Portatadino, Quieti, Rabino, Ravasio, Righi, Rossi, Russo Ferdinando, Russo Raffaele, Scaiola, Silvestri, Viscardi, Zolla, Ianniello, Giglia, Cattanei, Pasqualin e Zoppi: « Norme per il miglioramento delle pensioni di reversibilità spettanti ai superstiti dei dipendenti statali ».

L'onorevole Vincenzi ha facoltà di svolgere la relazione.

BRUNO VINCENZI, *Relatore*. Innanzitutto faccio rilevare che manca il parere della V Commissione bilancio. Mi limiterò pertanto ad alcune considerazioni che riguardano la natura e la sostanza di queste tre proposte di legge, che erano state presentate nella precedente legislatura nel quadro di iniziative tendenti a perequare il trattamento pensionistico dei dipendenti pubblici.

Da parte mia le considero più come un'interpretazione autentica che come nuova normativa, soprattutto se consideriamo che il decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, per quanto riguarda l'articolo 81, è stato oggetto di pronunce da parte della Corte costituzionale.

La proposta di legge n. 186 è diretta a modificare l'articolo 81 del citato decreto del Presidente della Repubblica nella parte in cui stabilisce condizioni particolari ai fini della titolarità del diritto alla pensione di riversibilità. Con la proposta in oggetto si tende a riconoscere il diritto in questione al coniuge del dipendente statale, deceduto in attività di servizio effettivo dopo aver maturato 15 anni di servizio; mentre al coniuge del dipendente statale, civile o militare, deceduto dopo almeno un anno intero di ser-

vizio effettivo, ma senza aver maturato l'anzianità dei 15 anni, spetta una indennità per una volta tanto. Infine, sempre con tale proposta, si tende a stabilire che la pensione di riversibilità si perde nel caso in cui il titolare passi ad altre nozze.

La proposta di legge n. 167 tende ad introdurre due modifiche, sempre relativamente all'articolo 81 del citato decreto del Presidente della Repubblica. Con la prima si dà una interpretazione autentica, nel senso che si precisa in via definitiva che, agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 81 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nei confronti dei dipendenti militari si considera come momento di cessazione dal servizio quello di collocamento in congedo assoluto, allorché, cioè, il militare interrompe definitivamente il rapporto con l'amministrazione non potendo più essere richiamato in servizio.

Il successivo articolo della proposta in questione tende a stabilire che la pensione di riversibilità spetta anche alla vedova del pensionato che ha contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio e dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, a condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni. Tale norma tende ad evitare il ricorso a matrimoni fittizi.

La proposta di legge Garocchio ed altri, riferendosi al *quantum* della pensione di riversibilità, che oggi, come i colleghi sanno, è rappresentato dal 50 per cento della pensione del titolare, ne propone una diversa suddivisione tra il coniuge superstite ed i figli. Attualmente la pensione di reversibilità è da ritenersi insufficiente al mantenimento della famiglia, nel senso che, se la pensione del titolare deceduto era l'unica fonte di reddito della famiglia, è evidente che con la morte del titolare le spese familiari non si dimezzano. A tal fine è stato predisposto l'articolo 1 della proposta, il quale prevede aliquote maggiori rispetto al passato. L'articolo 2, inoltre, stabilisce che la pensione è ridotta del 10 per cento per ogni milione di reddito del superstite superiore ai quattro milioni, ma che in ogni caso non può mai essere inferiore al 50 per cento della pensione che sarebbe spettata all'avente causa se vivente. Tale articolo nasce da una duplice esigenza: la prima è di natura patrimoniale, per cui il coniuge superstite ha diritto alla pensione di reversibilità quando sia stato prestato servizio e siano stati versati i contributi; l'altra esigenza tiene conto dei bisogni reali del nucleo familiare, il quale con la morte del titolare viene a perdere un contributo economico determinante.

Per il momento mi sono limitato ad illustrare brevemente il contenuto delle proposte di legge all'ordine del giorno di cui, per altro, non condivido l'abbinamento, in quanto, a mio giudizio, esse presentano sostanziali differenze nella previsione del trattamento pensionistico. Mi riservo ulteriori osservazioni in sede di replica, dopo aver ascoltato le considerazioni dei colleghi in sede di discussione sulle linee generali e, soprattutto, dopo le dichiarazioni del Governo. Per altro, poiché dobbiamo ancora acquisire il parere della V Commissione bilancio, non possiamo giungere all'approvazione del testo, ma dobbiamo limitarci alla sola discussione.

TARCISIO GITTI. In relazione alle osservazioni conclusive del relatore, ritengo opportuno un rinvio della discussione al fine di approfondire il contenuto delle proposte di legge in esame ed in attesa che la V Commissione bilancio esprima il proprio parere.

PRESIDENTE. Ritengo che la proposta del deputato Gitti corrisponda alle esigenze prospettate dal relatore. Se non vi sono obiezioni, resta pertanto stabilito che il seguito della discussione delle proposte di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 10,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO